

Norme in materia di usi civici e proprietà collettive, di attuazione della l. 20.11.2017 n. 168 e di adeguamento ai principi della giurisprudenza costituzionale

L'entrata in vigore della Legge 20 novembre 2017 n. 168 sui "domini collettivi" ha innovato in alcuni punti la disciplina in vigore in materia di usi civici e proprietà collettive, rafforzando la disciplina di tutela di questi beni sia sotto il profilo dell'appartenenza di essi alle popolazioni come oggetto di diritti collettivi, sia in ordine al vincolo di interesse paesaggistico di cui sono oggetto.

Ma l'innovazione più significativa attiene al profilo soggettivo della materia nel senso che i beni riconosciuti come appartenenti alla comunità degli aventi diritto, nelle loro varie forme (beni collettivi: art. 3), vengono gestiti attraverso organizzazioni proprie delle comunità stesse, enti gestori di varia specie e di diversa provenienza, complessivamente accomunati nella nozione di "domini collettivi", ai quali la nuova legge riconosce natura giuridica privatistica e ampia autonomia statutaria.

Si pone l'esigenza di adottare norme attuative che consentano di addivenire alla costituzione dei "domini collettivi" a partire dalle diverse situazioni esistenti. Laddove enti gestori sono presenti, nelle diverse forme previste, secondo le antiche consuetudini e le leggi che si sono succedute nel tempo (dalle Università agrarie delle province ex pontificie, alle partecipazioni, alle consorzierie, alle regole dell'arco alpino, alle Amministrazioni separate dei beni civici (ASBUC, etc.), questi si trasformano *ex lege* in domini collettivi attraverso alcuni necessari passaggi procedurali (art. 1). Nel caso in cui i beni sono tutt'ora gestiti attraverso l'amministrazione comunale, occorre un procedimento più articolato per addivenire alla costituzione dell'ente gestore che non è presente; restando la gestione comunale soltanto nei casi in cui il procedimento per la costituzione dell'ente gestore non dia esito positivo (art. 2).

Occorre altresì prevedere alcune norme sulla struttura del dominio collettivo e sull'ambito delle sue competenze, da esercitare in autonomia al di fuori di ogni ingerenza degli uffici regionali (art. 3, art. 4).

L'art. 3, 3° comma della legge dev'essere corretto nel senso che beni di proprietà privata soggetti all'uso civico, fermo restando questo vincolo di destinazione, possono essere oggetto di trasferimenti e di altri negozi di carattere privatistico, come peraltro tradizionalmente riconosciuto. Sul punto, la vigente formulazione della legge che accomuna ad ogni effetto questi beni alla categoria di beni in proprietà collettiva, appare frutto di una svista. Sul punto, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale e si è in attesa della decisione della Corte (art. 5).

Con riferimento ai commi 8-*bis* e 8-*ter* della Legge, introdotti con DL 31/05/2021 n. 77, conv. L. 29/07/2021 n. 108, che consente la classificazione di beni collettivi che abbiano subito accertate e irreversibili trasformazioni, purché ricorrano determinate condizioni ivi stabilite, occorre prevedere

una normativa che disciplini gli effetti giuridici delle operazioni di trasferimento e permuta in ordine alle porzioni di beni collettivi sclassificati che siano in possesso di privati occupatori (art. 6).

La Corte Costituzionale con una serie di sentenze a partire dalla sentenza n. 113/2018 ha stabilito che in materia di usi civici e proprietà collettive (cioè in materia di diritti) la competenza legislativa appartenga in via esclusiva allo Stato in virtù dell'art. 177 secondo comma lett. L (ordinamento civile) nonché dell'art. 117 secondo comma lett. S (tutela dell'ambiente), come beni di interesse paesaggistico.

Occorre ribadire l'ambito di queste statuizioni della Corte individuando le materia di esclusiva competenza statale, salve altre che la legge statale potrà individuare (art. 7).

Mentre, in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie stesse resta in vigore la competenza regionale già attribuita dalla legge statale, a partire dal d.l.vo n. 616/1977. Ovviamente la legge dello Stato potrà anche determinare un diverso assetto anche nella titolarità delle funzioni amministrativa nelle materie in oggetto.

E' apparso anche necessario puntualizzare i termini relativi alle autorizzazioni all'alienazione e ai mutamenti di destinazione, procedimenti resi più rigidi dalle sentenze della Corte, in una visione di maggior tutela dei diritti delle popolazioni (art. 8).